

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/C (2000/2001)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 26 ottobre 2000,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr. Giuseppe -. Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Pisani Massamormile Dr. Carlo, Porpora Prof. Domenico, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo, Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

1 - APPELLO DEI SIGG.RI DE MICHELI PIER GIULIO E AGNELLI MARIO E DEI CALCIATORI BERNARDI ANDREA E GRANATA ALESSANDRO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.8.2001 E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2000, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 95 COMMA 5 E 101 COMMA 2 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 7 del 14.9.2000)

La C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dai Sigg.ri De Micheli Pier Giulio e Agnelli Mario e dai calciatori Bernardi Andrea e Granata Alessandro, li dichiara inammissibili; ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/dl C.G.S.. Ordina incamerarsi le relative tasse..

2 - APPELLO DEL PISA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 AL SIG. GERBI ENRICO E DELL'AMMENDA DI L. 1.500.000 AD ESSA RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 1 ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 25/C del 27.9.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal. Pisa Calcio di Pisa e dispone incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr. Giuseppe - Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Martellino Dr. Cesare, Pisani Massamormile Dr. Carlo, Porpora Prof. Domenico - Componenti; Bravi Dr. Carlo, Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo..

3 - APPELLI DELLA S.S. CARASCO OLD STARS E DEI SIGG.RI NUCERA ANTONIO E CEDA ALESSANDRO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AI SIGG.RI NUCERA ANTONIO E CEDA ALESSANDRO E DELL'AMMENDA DI L. 2.000.000 AD ESSA RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 10 del 28.9.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibili gli appelli come innanzi proposti dalla S.S. Carasco Old Stars di Carasco (Genova) e dai Sigg.ri Nucera Antonio e Ceda Alessandro, rispettivamente ai sensi dell'art. 23 n. I C.G.S., per carenza di legittimazione; e dall'art. 35 n. 4 lett. d) C:G.S.. Ordina l'incameramento della relativa tassa.

4 - APPELLO DELLA U.S. ISSOGNE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISSOGNE/BANCHETTE DEL 17.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 11 del 5.10.2000)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'U.S. Issogne di Issogne (Aosta); annulla l'impugnata delibera; ripristinando il risultato di 2 - 1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina , restituirsi la relativa tassa.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 26 ottobre 2000

II. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
Avv. Luciano Nizzola